



Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

## Statuto FederSalus

### 1. Denominazione

E' costituita, a norma degli artt. 36 ss. del codice civile, l'associazione non riconosciuta, senza fine di lucro, denominata "FederSalus – Associazione nazionale produttori e distributori di prodotti salutistici", associazione di categoria libera, apolitica e apartitica, con sede legale in Roma. La modifica della sede legale dell'Associazione nell'ambito dello stesso comunepotrà intervenire con semplice delibera del Consiglio.

### 2. Finalità ed oggetto

#### 2.1 Considerato:

- il rilevante interesse sociale ad una corretta alimentazione e la crescente quota di consumi privati assorbita dal settore dei prodotti salutistici (d'ora in avanti definiti brevemente "Prodotti");
- la particolare esigenza di tutela del consumatore, sia sotto il profilo della qualità del Prodotto che della correttezza dell'informazione in relazione ai principi di cui agli artt. 21 e 41, 1 e 2 comma Cost.;
- i problemi derivanti da una normativa che, sviluppata sia livello comunitario in modo frammentario e disorganico, necessita di revisione e razionalizzazione;
- i benefici che possono derivare da una moderna forma di associazione di categoria volta a tutelare gli interessi del settore, salvaguardando gli interessi e la libera scelta del consumatore, tutto ciò considerato

#### 2.2 I fini dell'Associazione sono i seguenti:

- a) operare in maniera tale da essere riconosciuti come interlocutori ufficiali da parte di enti pubblici nazionali ed internazionali;
- b) promuovere, in ogni sede, nazionale ed internazionale, lo sviluppo e miglioramento e, ove necessario, la revisione della normativa in vigore e fornire

contributi ai lavori di Commissioni parlamentari, nazionali e comunitarie, per la redazione di atti legislativi e regolamentari e documenti, riguardanti i Prodotti;

c) divulgare con ogni mezzo (riviste e pubblicazioni specializzate, conferenze, siti Internet, corsi di formazione di operatori del settore, organizzazione di convegni e simposi, ogni altra forma di comunicazione culturale) la conoscenza delle proprietà e caratteristiche ed avvertenze di assunzione dei Prodotti;

d) curare il rispetto, da parte degli associati, di codici e linee di indirizzo per quanto attiene alla correttezza delle campagne pubblicitarie e promozionali dei rispettivi prodotti e delle pratiche di concorrenza tra imprese;

e) promuovere la qualità dei Prodotti commercializzati dagli associati, o di alcune particolari linee degli stessi, attraverso documenti di buone pratiche di fabbricazione, manuali di corretta prassi igienica, schede di qualità di ingredienti e prodotti, bozze e/o standard, accordi di fornitura, marchi collettivi di prodotto o di servizio, marchi di selezione, marchi di qualità, la cui titolarità e controllo sia in capo all'Associazione; l'Associazione si occuperà inoltre della tutela di nuove denominazioni di vendita di sostanze consacrate dagli usi commerciali, di indicazioni di origine o provenienza di determinati prodotti degli associati, della ideazione, uso, divulgazione di claims e di altri segni distintivi atipici, atti ad illustrare in modo veritiero e corretto le caratteristiche dei Prodotti;

f) intrattenere rapporti di collaborazione e di scambio di esperienze con tutte le associazioni di imprese od operatori economici con le quali, anche in relazione alla vicinanza merceologica od affinità dei prodotti o servizi, possano esistere finalità ed interessi comuni o complementari;

g) istituire, in relazione a misure o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali i quali, pur toccando un determinato appartenente alla categoria, coinvolgano gli interessi collettivi, un meccanismo permanente di tutela collegiale facente capo all'Associazione e finanziato dalla stessa, in particolare mediante la costituzione di panels di giuristi (avvocati specializzati e docenti universitari di diritto), i quali, affiancati da consulenti scientifici, svolgano in ogni sede, istanza e grado, tutte le opportune difese;

h) realizzare analisi comparative aziendali e settoriali e statistiche di mercato, destinate a raccogliere informazioni ed ad accertare fatti e condizioni di mercato, delle quali peraltro i singoli associati si avvarranno in piena autonomia nella propria attività di impresa, nel rispetto della normativa applicabile ed in ogni caso senza porre in essere alcuna restrizione della concorrenza, né promuovendo o stipulando accordi restrittivi della concorrenza (normativa antitrust);

i) attuare campagne pubblicitarie istituzionali riguardanti l'intero settore dei Prodotti o singoli comparti dello stesso o campagne intese a reclamizzare il marchio collettivo o le altre attestazioni di qualità facenti capo all'Associazione.

### **3. Relazioni esterne e collaborazioni**

**3.1** L'Associazione, nel quadro delle attività di cui all'articolo 2, ed in conformità al presente Statuto, potrà:

- aderire ad una o più confederazioni di industrie nazionali o internazionali o ad istituti, enti e gruppi di riferimento del settore;
- stipulare accordi di collaborazione con analoghe associazioni sia nazionali

- che estere;
- promuovere occasioni di scambi scientifici con altri organismi analoghi, stipulare convenzioni con organismi pubblici; ricevere finanziamenti da soggetti ed organizzazioni privati non aderenti, per il sostentamento della propria struttura, porre in essere le iniziative più opportune per cogliere le finalità indicate dal presente Statuto.

#### **4. Sedi**

L'Associazione, oltre la sede legale, avrà la possibilità di aprire altre sedi secondarie operative in Italia che all'estero, a mezzo delibera del Consiglio.

#### **5. Patrimonio**

**5.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di adesione dei soci ordinari e dai contributi e/o donazioni a qualsiasi titolo ricevuti anche da terzi;
- b) dai proventi ricavati dai servizi svolti e dalle iniziative dell'Associazione (seminari, etc.);
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti dall'Associazione.

**5.2** Con il patrimonio si provvede al funzionamento dell'Associazione e a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle diverse attività e raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Il patrimonio rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota e/o dei contributi versati a valere sul patrimonio medesimo.

**5.3** Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.

#### **6. Bilancio e adempimenti informativi sulla gestione**

**6.1** L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

**6.2** Il Consiglio è tenuto ad approvare e conservare presso la sede dell'Associazione entro il 30 aprile di ogni anno la bozza del bilancio d'esercizio costituito:

- a) dallo stato patrimoniale;
- b) dal bilancio consuntivo;
- c) dal budget per l'anno in corso.

## **7. I soci**

**7.1** Possono essere soci dell'Associazione le imprese, in qualunque forma, che operano nel mercato dei prodotti salutistici. In particolare:

- a) sono soci ordinari le imprese che aderiscono all'Associazione e sono in regola con il pagamento della quota associativa. I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea;
- b) sono soci onorari le persone fisiche o le imprese che, per la loro storia od il particolare apporto dato per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, sono nominati come tali dal Consiglio. I soci onorari partecipano ai lavori dell'Associazione, non hanno diritto di voto in assemblea e non sono soggetti al pagamento della quota associativa annuale.

**7.2** La quota associativa annuale dei soci ordinari è determinata, secondo scaglioni, dal Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno con validità per l'anno successivo. In caso di mancata determinazione da parte del Consiglio, la quota associativa annuale si intende confermata per l'anno successivo.

**7.3** La quota associativa annuale deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno cui essa si riferisce. Dopo tale data si applicherà una maggiorazione del 5%.

**7.4** Il Consiglio potrà chiedere in occasione di particolari ed impreviste attività, in ogni caso poste in essere nell'interesse dei soci, contributi straordinari agli stessi.

**7.5** Nell'ambito dell'Associazione operano i seguenti Gruppi di lavoro dei soci, la cui composizione è approvata dal Consiglio:

- Distributori /Produttori di prodotti a marchio proprio e/o di terzi;
- Produttori per conto terzi e fornitori di servizi;
- Distributori /Produttori di materie prime.

Spetta ai Gruppi di lavoro approfondire temi di interesse specifico delle imprese inserite nel Gruppo stesso.

**7.6** L'inquadramento dei soci nei diversi Gruppi di lavoro avviene su indicazione dell'azienda al momento della richiesta di adesione all'Associazione, in conformità con la tipologia di attività svolta.

## **8. Diritti e doveri dei soci**

**8.1** I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

**8.2** L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservarne lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni degli organi, nonché gli atti di indirizzo, coordinamento e autoregolamentazione approvati dal Consiglio.

**8.3** I soci devono agire nel rispetto dei principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e senza ledere l'immagine della categoria, né di alcuno dei partecipanti alla stessa.

**8.4** I soci hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della

loro appartenenza al sistema associativo.

In particolare il socio deve:

- a) versare la quota associativa entro i termini e le modalità prescritti;
- b) impegnarsi a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari;
- d) fornire alla Segreteria dell'Associazione, l'email e gli indirizzi cui ricevere le comunicazioni ai sensi del presente Statuto ed ogni modifica degli stessi.

## **9. Cessazione della qualità di socio**

**9.1** La cessazione della qualità di socio può avvenire per recesso del socio, da comunicarsi come stabilito all'art. 10.

**9.2** La qualità di socio può altresì venir meno per espulsione deliberata, con congrua motivazione (fatta salva ipotesi di morosità) dal Consiglio, nei seguenti casi:

- a) per morosità nel versamento della quota dopo duplice sollecito inevaso;
- b) per mancata comunicazione tempestiva di propria, originaria o sopravvenuta situazione di conflitto di interessi con l'Associazione;
- c) per gravi violazioni dello Statuto o degli atti associativi di autoregolamentazione;
- d) per aver comunicato notizie non veritiere relative alle fascia di fatturato di appartenenza;
- e) per avvenuta soggezione ad una procedura concorsuale ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n.267;
- f) per aver leso, con notizie, apprezzamenti o comunicazione di notizie riservate, il decoro, il prestigio e il credito dell'Associazione in relazione ai propri compiti istituzionali, od aver comunque arrecato ad essa, con comportamenti incompatibili con lo spirito e le finalità associative, nocumento morale o patrimoniale;
- g) per avere posto in essere atti di concorrenza sleale idonei a pregiudicare gli interessi della categoria degli operatori del settore dei Prodotti ex art. 2601 c.c. o atti di contraffazione, di uso improprio o abuso di segni distintivi, marchi collettivi, attestazioni di qualità e *slogans* propri dell'Associazione e di inosservanza di singole disposizioni dei relativi disciplinari d'uso ove esistenti, sempre in relazione ai prodotti.

**9.3** Il Consiglio provvederà alla contestazione dell'addebito concedendo all'interessato un termine per le proprie deduzioni che saranno portate all'attenzione del Collegio dei Probiviri per la formulazione del parere.

## **10. Adesione all'Associazione e durata del rapporto associativo**

**10.1** Per i soci ordinari l'adesione all'Associazione ha la durata di due anni. Per i soci che aderiscono in corso d'anno, la durata sarà pari ai mesi residui dell'anno di adesione ed all'intero anno successivo, fermo restando il rinnovo biennale di cui al seguente paragrafo.

**10.2** La durata di adesione all'Associazione, si intende tacitamente rinnovata per un

ulteriore biennio e così di biennio in biennio, in mancanza di diversa comunicazione scritta inviata dal socio, all'attenzione del Consiglio, alla Segreteria, con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza.

**10.3** Nel caso di modifica delle quote deliberate dal Consiglio, il socio ha facoltà di recedere dall'Associazione al 31/12 dello stesso anno comunicandolo entro il 1 dicembre, a mezzo di lettera raccomandata inviata all'attenzione del Consiglio e alla Segreteria.

**10.4** La domanda di adesione all'Associazione deve essere formulata su apposito modulo fornendo tutte le informazioni richieste sulle caratteristiche dell'impresa.

**10.5** L'adesione dei nuovi soci all'Associazione ha efficacia dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di invio della relativa richiesta, salvo diniego da parte del Consiglio, comunicato al richiedente dalla Segreteria entro suddetto termine.

## **11. L'Assemblea dei soci**

**11.1** L'Assemblea dei soci delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti dei soci e, in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ciascun socio ordinario dispone in Assemblea di un determinato numero di voti proporzionale alla fascia contributiva di appartenenza secondo il seguente criterio (per valore contributivo decrescente):

- 8° fascia e 7° fascia: 4 voti
- 6° fascia e 5° fascia: 3 voti
- 4° fascia e 3° fascia: 2 voti
- 2° fascia e 1° fascia: 1 voto

**11.2** Sono ammessi al voto solamente i soci ordinari in regola con il versamento della quota, anche rappresentati per delega.

Ogni delegato potrà rappresentare non più di due soci ordinari.

**11.3** L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica o, in subordine, anagraficamente.

**11.4** L'Assemblea ha il potere di:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio;
- b) nominare il Collegio dei Revisori;
- c) approvare il bilancio consuntivo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- d) formulare raccomandazioni al Consiglio;
- e) approvare modifiche dello Statuto, con le maggioranze previste all'articolo 20;
- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza prevista all'articolo 21.

**11.5** Segretario dell'Assemblea è il segretario dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, qualsiasi socio ordinario designato dal Presidente in sede di apertura dei lavori assembleari.

**11.6** L'Assemblea è convocata dalla Segreteria, su incarico del Presidente o su delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno e comunque deve tenersi non oltre il 30 giugno per l'approvazione del Bilancio con invito a tutti i soci, contenente la data di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 gg. prima per posta, e-mail o equipollenti, inviati agli indirizzi risultanti dal libro soci.

**11.7** Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente su richiesta di 2/3 dei membri del Consiglio o dei 2/3 dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In tal caso sono ammesse forme di convocazione di urgenza (da inviarsi almeno 5 giorni prima, con telegramma, email o equipollenti).

**11.8** Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire, su determinate deliberazioni, l'esercizio del diritto di voto per iscritto. In tal caso, nell'inviare l'avviso di convocazione dell'Assemblea, dovranno essere precisate le modalità di esercizio del voto tra cui il mezzo scritto attraverso il quale si dovrà votare ed il termine e le modalità di esercizio del diritto. Si tiene conto dei voti pervenuti in ordine alla decisione da assumere entro e non oltre il termine indicato nella convocazione. La documentazione pervenuta e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto, va conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

**11.9** La votazione per il rinnovo del Consiglio può avvenire attraverso il voto per iscritto, secondo modalità che saranno precisate nella relativa comunicazione scritta inviata dalla Segreteria ai soci, su richiesta del Presidente.

## **12. Il Consiglio**

**12.1** Il Consiglio è composto fino ad un massimo di 12 membri eletti dall'Assemblea. Possono inoltre far parte del Consiglio 2 componenti, senza diritto di voto, nominati dal Consiglio su proposta del Presidente tra le persone che hanno significative esperienze nel settore e che abbiano con la loro opera dato lustro al mercato degli integratori alimentari.

**12.2** Possono essere eletti a membri del Consiglio esclusivamente i legali rappresentanti di soci ordinari in regola con la quota associativa o le persone fisiche specificamente e per iscritto delegate a rappresentare soci ordinari in regola con la quota associativa.

**12.3** La carica di Consigliere è incompatibile con analoghi ruoli e funzioni svolti dalla stessa persona in seno ad altre Associazioni concorrenti o comunque operanti nel medesimo settore.

**12.4** Fanno inoltre parte delle riunioni del Consiglio, su invito del Presidente e senza diritto di voto, gli ultimi due ex Presidenti.

**12.5** Ogni impresa associata non può essere rappresentata da più di un rappresentante.

**12.6** Nel caso in cui venga a mancare nel corso della propria carica, per qualsivoglia ragione, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione, nominando membri del Consiglio i primi non eletti. I membri del Consiglio così nominati restano in carica fino all'Assemblea immediatamente successiva.

**12.7** Decade dalla carica di membro del Consiglio il rappresentante dell'impresa che ha perso la qualità di socio.

Il venir meno della capacità di rappresentanza del socio ordinario del membro del

Consiglio comporta la cessazione dalla sua carica di membro del Consiglio con effetto immediato.

**12.8** Tuttavia il Consiglio, in caso di cessazione della carica, può autorizzare il Consigliere a partecipare alle riunioni dell'organo, senza diritto di voto, fino a scadenza del mandato.

**12.9** In caso di assenza alla riunione del Consiglio per più di tre volte consecutive, il Consiglio può deliberare la revoca del consigliere, procedendo poi alla cooptazione di un sostituto in accordo a quanto previsto al punto 12.6.

**12.10** Il Consiglio dura in carica due anni. Nessun membro può essere eletto per più di quattro mandati consecutivi. In caso di sostituzione di un membro del Consiglio nel corso del mandato biennale dello stesso, il nuovo membro del Consiglio dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

**12.11** Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

**12.12** Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto ed in particolare:

- a) elegge, tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti ed il Tesoriere;
- b) nomina la Giunta esecutiva;
- c) può nominare i Gruppi di studio di cui all'art. 18 e determina le eventuali indennità e rimborsi spese a favore dei componenti degli stessi, ne determina gli orientamenti e vigila sulla loro attività approvandone i documenti ufficiali;
- d) nomina il Segretario dell'Associazione e ne determina il compenso;
- e) tiene l'Albo degli associati;
- f) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esercizio e ne controlla l'esecuzione;
- g) decide sugli investimenti patrimoniali;
- h) delibera sull'ammissione dei soci e, sentito il Collegio dei Probiviri, propone l'espulsione dei soci;
- i) prende atto della decadenza del socio moroso nel versamento della quota associativa e ne delibera l'eventuale espulsione;
- j) decide sulle attività ed iniziative dell'Associazione e sulle relazioni e sulle forme di collaborazione con terzi;
- k) stabilisce l'ammontare delle quote annue di associazione;
- l) elabora e delibera il Regolamento dell'Associazione che dispone le norme dettagliate relative all'ammissione dei soci, al funzionamento degli organi e allo svolgimento degli incarichi sociali;
- m) approva, integra o emenda il progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Tesoriere;
- n) delibera la stipulazione di accordi con analoghi enti o associazioni nazionali o esteri e le convenzioni con organismi pubblici e privati;
- o) approva gli atti di cui all'art. 8;
- p) delega funzioni specifiche ad uno o più dei suoi membri o componenti senza diritto di voto o ex consiglieri che si siano distinti per impegno e meriti particolari nell'ambito dell'Associazione;



- q) designa e revoca il rappresentante dell'Associazione nel sistema federativo europeo e nelle sedi di rappresentanza istituzionale esterna;
- r) delibera sull'assunzione, sulla retribuzione e sul licenziamento dei dipendenti dell'Associazione;
- s) nomina i soci onorari e conferisce cariche onorarie a persone operanti nel settore di riferimento che si sono distinte per particolari meriti o che ricoprono particolari cariche nell'ambito di strutture pubbliche di rilevante interesse.

**12.13** Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, previa convocazione scritta inviata dalla Segreteria su richiesta del Presidente, a mezzo email o altra modalità, inviata all'indirizzo comunicato dai membri del Consiglio alla Segreteria, almeno tre giorni prima della data della riunione ed, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima. Le riunioni del Consiglio possono altresì tenersi per audio o video conferenza.

**12.14** Le decisioni del Consiglio possono anche essere adottate a mezzo di consultazione scritta. In tal caso il testo della consultazione è inviato a mezzo email o altra modalità, dalla Segreteria su richiesta del Presidente, a tutti i membri del Consiglio, unitamente all'indicazione delle modalità di esercizio del consenso e/o dissenso.

**12.15** Tutte le deliberazioni di cui sopra sono validamente prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

### **13. Presidente e Vicepresidenti**

**13.1** Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, convoca e presiede le sedute del Consiglio e le Assemblee ordinarie e straordinarie e nomina procuratori speciali per specifici atti o categoria di atti.

**13.2** Il Presidente rimane in carica due anni.

**13.3** Il medesimo Presidente non può essere eletto più di due volte consecutive.

In caso di accertato impedimento del Presidente, le funzioni, e le prerogative, attive e passive del Presidente, anche per quanto riguarda la rappresentanza legale, verranno assunte dal Vicepresidente più anziano per carica o, in subordine, anagraficamente. I Vicepresidenti svolgono ordinariamente un'attività propositiva e consultiva in coordinamento con il Presidente. I Vicepresidenti rimangono in carica due anni. I medesimi Vicepresidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive.

### **14. Segretario**

**14.1** Il Segretario generale dell'Associazione dura in carica per la durata dell'incarico ricevuto e

- a) partecipa alle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali;
- b) redige e trasmette al Consiglio un rapporto annuale sulle attività dell'Associazione nelle sue varie articolazioni;
- c) provvede al coordinamento dell'attività degli organi statutari;
- d) provvede all'attuazione delle delibere consiliari individuandone i mezzi

operativi; gestisce le attività e le iniziative associative e ne è il responsabile anche per ciò che concerne gli obblighi di legge come ad esempio gli adempimenti relativi alla sicurezza.

## **15. Tesoriere**

**15.1** Il Tesoriere dell'Associazione dura in carica per il periodo del mandato ricevuto quale consigliere e potendosi avvalere del supporto di altri collaboratori interni o esterni all'Associazione:

- a) cura la riscossione delle entrate;
- b) amministra il fondo comune;
- c) predispone il progetto di bilancio consuntivo e budget;
- d) aggiorna il Consiglio sull'andamento della situazione economica e patrimoniale dell'Associazione.

## **16. Collegio dei Revisori contabili**

**16.1** L'Assemblea può nominare un Collegio di tre Revisori contabili. Almeno un Revisore deve avere la qualifica di cui al D.M. 31 bis del 12.4.95 (G.U. 21.4.95).

**16.2** Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione facendo riferimento ai principi contabili e alle norme fiscali ove applicabili. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente che riferisce all'Assemblea ed al Consiglio la relazione sul bilancio consuntivo.

**16.3** I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limite di mandato.

**16.4** La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

## **17. Giunta esecutiva**

**17.1** Il Consiglio può delegare i propri poteri di ordinaria amministrazione ad una Giunta esecutiva, composta almeno da tre membri del Consiglio più il Presidente e i due Vicepresidenti.

**17.2** La Giunta esecutiva rimane in carica due anni e scade alla scadenza del Consiglio.

**17.3** Tutte le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza, con la presenza di tanti membri di Giunta che rappresentino la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

## **18. Gruppi di studio**

**18.1** Il Consiglio può nominare Gruppi di studio, coordinati da un membro del Consiglio o eventualmente da soci ordinari, soci onorari ed anche da soggetti esterni all'Associazione. Il Consiglio definisce inoltre i compiti e gli obiettivi del Gruppo approvandone la documentazione ufficiale.

**Documentazione** - Il Gruppo di studio può avere il compito di raccogliere documentazione bibliografica o sui temi oggetto di specifico incarico.

**Ricerca** - Il Gruppo di studio potrà affidare, previo consenso ed approvazione del

Consiglio, ad enti od istituti scientifici o a singoli ricercatori compiti di ulteriore indagine circa qualità, caratteristiche, effetti, modalità ottimali di assunzione del Prodotto o su nuovi prodotti rientranti nella medesima categoria merceologica, anche al fine di garantire supporto scientifico ai compiti propri dell'Associazione ed assicurare indipendenza nello svolgimento degli stessi. Potrà altresì costituire nel proprio seno un Comitato scientifico, costituito da autorevoli esperti del settore.

**Autotutela** - Il Gruppo di studio può individuare uno o più colleghi di giuristi ed esperti del settore destinati a svolgere le attività di consulenza, rappresentanza e difesa su richiesta di ogni singolo associato destinatario di una misura amministrativa o giurisdizionale coinvolgente anche gli interessi collettivi; provvederà ogni anno alla revisione o conferma, in tutto o in parte, di detti colleghi; segnalerà al Consiglio ogni situazione giustificante l'esperimento dell'azione collettiva di concorrenza sleale di cui all'art. 2601 c.c., di azioni giudiziali conseguenti ad atti di contraffazione, frode in commercio, pubblicità ingannevole posti in essere da soggetti interni od esterni all'Associazione.

**Promozione legislativa e regolamentare** - Il Gruppo di studio può individuare panels di giuristi ed esperti atti a svolgere ogni iniziativa utile alla definizione congrua e coerente del quadro giuridico di riferimento, promuovendo ogni contatto con le Autorità, le associazioni e gli istituti di riferimento teso alla razionalizzazione normativa del settore.

**Consultazione** - Il Gruppo di studio può svolgere attività di consulenza routinaria in relazione ai Prodotti su richiesta di ogni singolo interessato, o di categorie di interessati (farmacisti, intermediari, gruppi di consumatori, ecc.).

**Formazione** - Il Gruppo di studio può provvedere ad organizzare su più livelli iniziative di formazione interna di prodotti:

- a) formazione di base - diretta agli associati;
- b) formazione professionale diretta a collaboratori ed ausiliari del settore;
- c) seminari e incontri di aggiornamento rivolti ai soci - diretti a trattare con cadenza periodica specifiche tematiche in corrispondenza di novità normative, giurisprudenziali e tecnologiche.

**18.2** Il Consiglio ha la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di istituire altri Gruppi di studio specifici per far fronte alle esigenze dell'Associazione e dei propri associati.

## **19. Collegio dei Probiviri**

**19.1** Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Il Collegio dei Probiviri ha il precipuo compito di esaminare e dirimere le controversie che dovessero insorgere fra i soci e gli organi sociali ed esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante sulla proposta di espulsione del socio avanzata dal Consiglio.

**19.2** Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il Collegio dei Probiviri dovrà altresì esperire il tentativo di conciliazione amichevole nelle controversie tra associati, qualora formalmente richiesto dalle parti.

**19.3** L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio.

## **20. Modifiche allo Statuto**

Ogni modifica allo Statuto deve essere soggetta all'approvazione dei 2/3 dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei soci presenti, anche per delega, in seconda convocazione.

## **21. Scioglimento**

**21.1** Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

**21.2** Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata o con email all'indirizzo risultante dal libro soci, delibera validamente – tanto in prima che in seconda convocazione – con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

**21.3** L'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

**21.4** Eventuali residui e rimanenza saranno destinate ad altra Associazione o Ente che ha scopi e finalità analoghe all'Associazione o ad Ente di beneficenza.

## **22. NORMA TRANSITORIA**

Qualsiasi modifica dello Statuto sarà efficace immediatamente a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea salvo per quanto disposto dall'art. 10.2 i cui termini entreranno in vigore dal 1/1/2016.